CAMERA DEI DEPUTATI N. **2889**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANASSI, SERRACCHIANI, FURFARO, LACARRA, DI BIASE, SCARPA, BARBAGALLO, GHIO, PROVENZANO

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza allo straniero che assuma la qualità di testimone di giustizia, nonché all'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di protezione dei testimoni di giustizia

Presentata il 21 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – L'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevedendo, tra i motivi che la giustificano, il caso in cui lo straniero « abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato ».

Lo straniero presente, anche in modo discontinuo, nel territorio italiano che rilascia all'autorità giudiziaria dichiarazioni utili per le indagini e per il giudizio e, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, assume la condizione di testimone di giustizia con la conseguente sottoposizione alle speciali misure di protezione o allo speciale programma di protezione previsti dall'ordinamento, rende senza dubbio un eminente servizio all'Italia. La denuncia di un reato rappresenta infatti un contributo essenziale alla qualità della democrazia, oltre ad essere spesso un elemento decisivo per assicurare la giustizia nel caso concreto, purché fornisca all'autorità giudiziaria dichiarazioni caratterizzate da fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini e per il giudizio, e a condizione che nei confronti del testimone non sia stata disposta una misura di

prevenzione, o non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa.

La presente proposta di legge, che mira a concedere la cittadinanza allo straniero che assuma la qualità di testimone di giustizia, riguarda dunque una platea specifica di soggetti: coloro per i quali il rischio di ritorsione violenta sia talmente grave ed attuale da rendere inadeguate le misure ordinarie di tutela.

Per questo motivo la presente proposta di legge riserva alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la competenza a formulare la proposta di concessione della cittadinanza allo straniero che assuma la qualità di testimone di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. La cittadinanza italiana può essere concessa, mediante la procedura di cui al comma 2, allo straniero presente, anche in modo discontinuo, nel territorio italiano, il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, rende all'autorità giudiziaria dichiarazioni caratterizzate da fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini e per il giudizio, purché nei suoi confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione o non sia in corso un procedimento per l'applicazione della stessa. Ai fini di cui al primo periodo del presente comma, la commissione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sentita la competente procura della Repubblica, formula al Ministro dell'interno proposte motivate di concessione della cittadinanza ».

2. All'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Il cambiamento delle generalità previsto dal comma 1 può essere disposto nei confronti del soggetto a cui sia stata concessa la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, solo qualora le competenti autorità del Paese di origine, su richiesta del Ministro dell'interno previa proposta motivata della Commissione centrale di cui all'articolo 10 del presente decreto, adottino il relativo provvedimento. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale del soggetto di cui al primo periodo del presente comma am-

messo alle speciali misure di protezione o allo speciale programma di protezione di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, resta salva la possibilità di rilasciare documenti di copertura ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto ».

19PDL0192950